

COMUNE DI CASTELGOMBERTO (VI)

PARERE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI SOTTOSEZIONE 3.3: PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE (PTFP) 2023 -2025

Verbale 06 del 12/04/2024

Il Revisore unico,

Vista la sottosezione 3.3 della proposta di Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2024– 2026 PIAO, inviata in data 10/04/2024, relativa al Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) (di seguito, “Sottosezione 3.3 del PIAO”);

Viste le disposizioni in materia di assunzioni di personale e, in particolare:

- articolo 6 del D.L. 80/2021, convertito in legge 113/2021 (introduzione nell’ordinamento del PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione);
- articolo 6 del d.lgs. 165/2001 (PTFP - Piano triennale dei fabbisogni di personale);
- articolo 1, comma 1, lett. a) del d.p.r. 81/2022 (soppressione adempimenti correlati al PTFP e assorbimento del medesimo nel PIAO);
- articolo 4, comma 1, lett. c) del decreto ministeriale n. 132/2022 (contenente gli Schemi attuativi del PIAO);
- articolo 33, comma 2, del D.L. 34/2019, convertito in legge 58/2019 (determinazione della capacità assunzionale dei comuni);
- d.m. 17/03/2020, attuativo dell’articolo 33, comma 2 (definizione dei parametri soglia e della capacità assunzionale dei comuni);
- articolo 1, comma 557 o 562, della legge 296/2006 (tetto di spesa di personale in valore assoluto);
- linee guida in materia di programmazione dei fabbisogni di personale del Dipartimento per la Funzione Pubblica, emanate in data 08/05/2018 e integrate in data 02/08/2022;
- articolo 33 del d.lgs. 165/2001 (verifica delle eccedenze di personale).

Vista la circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione ad oggetto “*circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell’art. 33, comma 2 del decreto legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni*”;

Atteso che, in relazione a quanto dispone l’art. 4 (cfr. Tabella 1) del decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 17.03.2020, per i comuni con popolazione compresa tra i 5.000 e 9.999 abitanti (tra questi rientra il Comune di Castelvomberto), il “valore soglia” del rapporto della “*spesa del personale*” rispetto alle “*entrate correnti*” è pari al 26,90%;

Vista la nota del Responsabile del Servizio Finanziario del 08/04/2024, la quale, in relazione a quanto prevede il succitato decreto ministeriale del 17.03.2020, attesta che nel 2021 il valore del rapporto “*spese di*

personale/entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati” (così come definite dall’articolo 2 del decreto ministeriale) è pari al 23,17% (ventitre virgola diciassette per cento);

Richiamati

- l’art. 4, comma 2, del decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 17.03.2020 che dispone quanto segue: *“a decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al disotto del valore soglia di cui al comma 1 [pari al 26,90% per i comuni da 5.000 a 9.999 abitanti], fermo restando quanto previsto dall’art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell’ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti... non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 14 di ciascuna fascia demografica [ovvero, il 25,00% per i comuni da 5.000 a 9.999 abitanti]”*;

- l’art. 5, comma 1, del decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 17.03.2020, il quale dispone che *“in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni di cui all’art. 4, comma 2 [ovvero, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia] possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018 ... in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla seguente Tabella 2 [ovvero, per i comuni da 5.000 a 9.999 abitanti, il 17,00% nel 2020, il 21,00% nel 2021, il 24,00% nel 2022, il 25,00% nel 2023, il 26,00% nel 2024], in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione e del valore soglia di cui all’art. 4, comma 1”*;

Visto il paragrafo “Dati Finanziari” della sottosezione 3.3 del PIAO ed, in particolare, la tabella “Capacità assunzionale” calcolata sulla base dei vigenti vincoli di spesa;

Dato atto che le previsioni del fabbisogno di personale prevedono sostituzioni di personale ancora in servizio alla data del 1° gennaio 2024 e che cesserà nel corso del 2024 e sostituzioni di personale che è cessato negli anni dal 2019 al 2023 e che non è ancora stato sostituito, e per gli anni 2025 e 2026 ulteriori assunzioni per la copertura di posti che si renderanno vacanti a seguito cessazioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

Atteso che, in applicazione delle regole introdotte dall’articolo 33, comma 2, del d.l. 34/2019 convertito in legge 58/2019 e s.m.i., e del decreto ministeriale attuativo 17/03/2020, effettuato il calcolo degli spazi assunzionali disponibili con riferimento al rendiconto di gestione degli anni 2020, 2021 e 2022 per le entrate, al netto del FCDE dell’ultima delle tre annualità considerate, e dell’anno 2022 per la spesa di personale:

- Il comune evidenzia un rapporto percentuale tra spesa ed entrate pari al 23,17%
- Con riferimento alla classe demografica di appartenenza dell’ente, la percentuale prevista nel decreto ministeriale attuativo in Tabella 1 è pari al 26,90 % e quella prevista in Tabella 3 è pari al 30,90%;
- Il comune si colloca pertanto entro la soglia più bassa, disponendo di un margine per **capacità assunzionale aggiuntiva teorica** rispetto a quella ordinaria, ex art. 4, comma 2, del D.M. 17 marzo 2020, da utilizzare per la programmazione dei fabbisogni del triennio 2024/2026, con riferimento all’annualità 2024, di Euro 144.813,62, con individuazione di una “soglia” teorica di spesa, ai sensi della *Tabella 1* del decreto, di Euro 1.045.616,45;
- Non ricorre però l’applicazione dell’ulteriore parametro di incremento progressivo della spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell’anno 2018, previsto in *Tabella 2* del decreto attuativo, ex art. 5, comma 1, poiché questa restituisce un valore superiore alla “soglia” di Tabella 1,

individuando una ulteriore “soglia” di spesa pari a Euro 1.138.530,87 (determinata assommando alla spesa di personale dell’anno 2018 di Euro 903.595,93 un incremento, pari al 26%, per Euro 234.934,94), che comporta tuttavia il superamento del limite previsto dall’art. 1, comma 557 della legge 296/2006 (media triennio 2011-2013) ovvero € 1.049.640,25;

- il Comune non dispone di resti assunzionali dei 5 anni antecedenti al 2020, che alla luce dell’art. 5 comma 2 del d.m. 17 marzo 2020 e della Circolare interministeriale del 13 maggio 2020, potrebbero essere usati "in superamento" degli spazi individuati in applicazione della *Tabella 2* summenzionata, tenendo conto della nota prot. 12454/2020 del MEF - Ragioneria Generale dello Stato, che prevede che tali resti siano meramente *alternativi*, ove più favorevoli, agli spazi individuati applicando la Tabella 2 del D.M.;
- Come evidenziato dal prospetto di calcolo della Relazione del Responsabile del Servizio Finanziario e Risorse Umane la capacità assunzionale aggiuntiva complessiva del Comune di Castelgomberto per l’anno 2024, ammonta pertanto conclusivamente a Euro 144.813,62, portando a individuare la *soglia* di riferimento per la spesa di personale per l’anno 2024, secondo le percentuali della richiamata Tabella 2 di cui all’art. 5 del d.m. 17/03/2020, in un importo insuperabile di Euro 1.045.616,45.

Rilevato che, includendo le azioni assunzionali introdotte dalla presente deliberazione, dettagliate di seguito, si verifica il rispetto del contenimento della spesa di personale previsionale dell’anno 2024 entro la somma data dalla spesa registrata nell’ultimo rendiconto approvato e degli spazi assunzionali concessi dal D.M. 17 marzo 2020, come su ricostruiti, nei seguenti valori:

SPESA DI PERSONALE ANNO 2022 Euro 900.802,83 + SPAZI ASSUNZIONALI TABELLA 1 D.M. Euro 144.813,62 = LIMITE CAPACITA' ASSUNZIONALE Euro 1.045.616,45 ≥ SPESA DI PERSONALE PREVISIONALE 2024 Euro 1.000.650,00
--

Dato atto che:

- la programmazione dei fabbisogni risulta pertanto pienamente compatibile con la disponibilità concessa dal D.M. 17 marzo 2020;
- tale spesa risulta compatibile, alla luce dei dati previsionali disponibili, con il mantenimento del rispetto della “soglia”, secondo il principio della sostenibilità finanziaria, anche nel corso delle annualità successive, oggetto della presente programmazione strategica, ricostruiti nei seguenti valori:

SPESA DI PERSONALE ANNO 2022 Euro 900.802,83 + SPAZI ASSUNZIONALI TABELLA 1 D.M. Euro 144.813,62 = LIMITE CAPACITA' ASSUNZIONALE Euro 1.045.616,45 ≥ SPESA DI PERSONALE PREVISIONALE 2025 Euro 1.040.150,00
--

SPESA DI PERSONALE ANNO 2022 Euro 900.802,83 + SPAZI ASSUNZIONALI TABELLA 1 D.M. Euro 144.813,62 = LIMITE CAPACITA' ASSUNZIONALE Euro 1.045.616,45 ≥ SPESA DI PERSONALE PREVISIONALE 2026 Euro 1.040.150,00
--

- i maggiori spazi assunzionali, concessi in applicazione del d.m. 17 marzo 2020, sono utilizzati, conformemente alla norma dell’articolo 33, comma 2, su richiamato, per assunzioni esclusivamente a tempo indeterminato.

Verificato, inoltre, che la spesa di personale per il triennio 2024-2026, derivante dalla presente programmazione dei fabbisogni di personale, è compatibile con il rispetto del tetto di spesa di personale in valore assoluto determinato ai sensi dell’art. 1, comma 557 della legge 296/2006 come segue:

	Media 2011/2013	previsione 2024	previsione 2025	previsione 2026
Spese macroaggregato 101	941.601,23	909.150,00	948.650,00	948.650,00
Spese macroaggregato 103	0,00	1.500,00	500,00	500,00
Irap macroaggregato 102	73.427,69	63.900,00	63.900,00	63.900,00
Altre spese:anziani socialmente utili, servizi civile	50.000,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
Voucher	5.525,37	0,00	0,00	0,00
Mensa dipendenti (dal 2016 in macroaggregato 101)	3.166,66	0,00	0,00	0,00
missioni	1.000,00	500,00	500,00	500,00
Formazione	1.972,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Personale consorzio P.L.	108.617,38	145.516,80	145.516,80	145.516,80
Collaborazione	7.191,86	0,00	0,00	0,00
Totale spese di personale (A)	1.192.502,19	1.176.566,80	1.215.066,80	1.215.066,80
(-) Componenti escluse (B)	142.861,24	190.413,80	190.413,80	190.413,80
di cui rinnovi contrattuali	104.046,27	132.791,47	132.791,47	132.791,47
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	1.049.640,95	986.153,00	1.024.653,00	1.024.653,00

Verifica del rispetto del tetto alla spesa per lavoro flessibile

Dato atto, inoltre, che la spesa di personale mediante forme di lavoro flessibile previste per l'anno 2024, derivante dalla presente programmazione dei fabbisogni di personale, è compatibile con il rispetto del dell'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito in legge 122/2010, come segue:

Valore spesa per lavoro flessibile anno 2009: Euro 88.901,14

Spesa per lavoro flessibile per l'anno 2024: Euro 86.500,00 (lavoratori socialmente utili per € 46.500,00 e somministrazione di n. 1 Istitutore cat. C a tempo pieno per € 40.000,00)

Esprime parere favorevole al Piano triennale dei fabbisogni di personale 2024-2026 e al conseguente inserimento dello stesso nella sottosezione 3.3 della proposta di Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2024-2026.

Data 12/04/2024

Il Revisore Unico

dott. Romano Boscaini

